

IN BREVE n. 039-2010
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

PENSANDO ALLA PENSIONE - Spigolature

Le prestazioni pensionistiche debbono essere sostenibili, ma nel contempo debbono soddisfare il requisito della adeguatezza. E, fattore non trascurabile, le risorse, che traggono origine per lo più dalle contribuzioni dei singoli lavoratori, non debbono essere falciate da eccessive spese amministrative che tra l'altro debbono essere pertinenti e non coprire altri settori.

Le pensioni sono una grossa spesa, ma quanto incidono i costi amministrativi?

30 SETTEMBRE TERMINE ULTIMO PER L'INVIO TELEMATICO DI UNICO, IVA, IRAP RELATIVI ALL'ANNO DI IMPOSTA 2009

Il 30 settembre scadenza per l'invio dei modelli Unico, Iva e Irap 2010 relativi all'anno d'imposta 2009.

L'adempimento riguarda circa 15 milioni di contribuenti che dovranno provvedere, direttamente o tramite intermediari abilitati, a presentare al Fisco i conti del 2009.

La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui viene trasmessa telematicamente alle Entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione dell'Agenzia attestante l'avvenuto ricevimento del modello.

FONDI PENSIONE - UNA DOMANDA

Ormai è ben noto a tutti che la pensione, seppur col massimo dell'anzianità contributiva, si allontanerà sempre di più da quell' 80% dell'ultima retribuzione (che nel pubblico impiego era anche di più!) del passato e col sistema contributivo tanta grazia se raggiungerà valori intorno al 50%.

L'insufficienza del sistema pensionistico ha fatto introdurre dal legislatore una stampella previdenziale il cosiddetto 2° pilastro (previdenza complementare però scarsamente integrativa del gap): il relativo onere su base volontaria, per evitare il pateracchio di una duplice contribuzione previdenziale, è stata posta a carico del lavoratore e delle aziende; il lavoratore in particolare può destinare a questo scopo il proprio Tfr: essendo difficile staccare somme dalla busta paga, il lavoratore rinuncia al gruzzolo finale a fine carriera e lo destina a integrare parzialmente la sua futura pensione.

Esiste ora un punto interrogativo se cioè colla recente trasformazione del premio di servizio e della buonuscita in trattamento di fine rapporto anche il pubblico dipendente, volendo, potrà destinare queste somme di accantonamento per il suo futuro previdenziale.

Apparentemente tutto bene, ma ecco però alcune domande: quali affidamenti si possono fare su questo 2° pilastro? perché vengono spesso illustrati i benefici fiscali (veramente molto interessanti)

e certe possibilità di anticipazioni, ma invece non viene mai detto quanto potranno rendere effettivamente i versamenti effettuati? Nel costruire il futuro previdenziale è infatti necessaria una programmazione con certezze.

Purtroppo i fondi pensione sono agganciati ai mercati finanziari e in questo cappello a cilindro vengono riposte molte speranze e tante illusioni, ma non vengono mai estratte certezze.

Infatti i flussi del mercato finanziario non possono dare certezze e ricordiamoci inoltre come e quanto possano incidere i caricamenti cioè le spese di gestione che in caso di scarse o nulle rendite possono anche erodere il capitale.

Il Tfr ti dà poco...ma, a termine, la tua somma è garantita e, inoltre, le quote accantonate, con esclusione della quota maturata nell'anno, sono rivalutate al 31 dicembre di ogni anno, con la applicazione di un tasso costituito dall'1,5 % fisso più il 75 % dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

RICONGIUNZIONE PERIODI PREVIDENZIALI

La manovra Tremonti (legge 122/2010) prevede che il beneficio pensionistico derivante dalla ricongiunzione venga capitalizzato con i coefficienti attuariali previsti dalle tabelle vigenti all'atto della presentazione della domanda (attualmente DM 31 agosto 2007).

Ma attenzione: con ciò non dovrebbe venir meno il principio sancito dalla Corte costituzionale con la sentenza 764/1988: *per i dipendenti pubblici di sesso femminile il calcolo della riserva matematica ai fini del contributo per la ricongiunzione dei periodi assicurativi deve essere effettuato secondo le tabelle predisposte per i dipendenti di sesso maschile.*

IN ALLEGATO A PARTE - CORTE COSTITUZIONALE Sentenza 764 del 7 luglio 1988 (documento 182)

DALLA CASSAZIONE

Studi di settore: per la malattia va provata l'incidenza sul reddito

Gli studi di settore rimangono validi se non viene documentata l'incidenza dei problemi di salute sulla capacità di produrre reddito.

Corte di Cassazione - sentenza n. 19754 del 17 settembre 2010

Notifica nelle mani del portiere

È nulla la notificazione eseguita nelle mani del portiere dello stabile senza la dovuta attestazione, da parte dell'ufficiale giudiziario, che le ricerche delle altre persone abilitate a ricevere l'atto, come familiari, addetti alla casa o all'ufficio, sono risultate vane.

Corte di Cassazione - sentenza n. 19417 dell'11 settembre 2010

Cartella esattoriale consegnata alla colf

E' valida la notifica di una cartella di pagamento consegnata alla domestica del contribuente essendo addetta alla casa del contribuente e legata da rapporto di servizio.

Corte di Cassazione - sentenza n. 19733 dell'17 settembre 2010

ICI e modifica rendita catastale

In tema di imposta comunale sugli immobili (Ici), la regola generale prevista dall'art.5 comma 2°

del DLgs 504/92, secondo cui la variazione delle risultanze catastali hanno efficacia, ai fini della base imponibile, a decorrere dall'anno di imposta successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali, non si applica nel caso in cui la modificazione della rendita catastale derivi dalla rilevazione di errori di fatto compiuti dall'ufficio nell'accertamento o nella valutazione delle caratteristiche dell'immobile esistenti alla data in cui è stata attribuita la rendita, in quanto il riesame delle dette caratteristiche da parte del medesimo ufficio comporta, previa correzione degli errori materiali, l'attribuzione di una diversa rendita a decorrere dal momento dell'originario classamento, rivelatosi erroneo o illegittimo.

Corte di Cassazione - sentenza n. 27906/09

ESENZIONE CANONE RAI

Gli ultra 75enni sono esenti dal pagamento del canone RAI.

Requisiti: aver compiuto i 75 anni entro il termine di pagamento del canone, esclusiva convivenza col coniuge e non con altri soggetti, reddito sommato col quello del coniuge non superiore a 6.7213,98 euro (13 mensilità da euro 516,46).

Chi possiede i requisiti, per attivare l'esenzione per il 2 semestre 2010, deve inoltrare entro il 30 novembre domanda, mediante autocertificazione, con l'apposito modulo agli uffici locali o territoriali (dove istituiti) oppure spedire (tramite plico raccomandato senza busta e con la fotocopia del documento di identità), al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate - Ufficio Torino 1 S.A.T. - Sportello abbonamenti Tv - 10121 - Torino.

Può anche richiedere la restituzione dei canoni versati negli ultimi tre anni (2008-2009-2010).

I contribuenti che fruiscono del beneficio per la prima volta devono presentare la dichiarazione entro il 30 aprile.

Chi attiva per la prima volta un abbonamento Rai nel corso dell'anno ed è in possesso dei requisiti per fruire dell'esenzione, deve presentare la dichiarazione sostitutiva entro 60 giorni dal momento in cui è sorto l'obbligo di pagare il canone.

Nelle annualità successive, i contribuenti possono continuare a beneficiare dell'agevolazione senza procedere alla presentazione di nuove dichiarazioni, salvo variazione dei requisiti previsti.

Rientrano nel reddito:

- il reddito risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata per l'anno precedente o dal modello Cud (per chi è esonerato dalla dichiarazione)
- i redditi soggetti a imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta (interessi maturati su depositi bancari e postali, Bot, Cct e altri titoli di Stato, proventi da quote di investimenti)
- le remunerazioni corrisposte da organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e da quelli centrali della Chiesa cattolica
- i redditi di fonte estera non tassati in Italia.

Dal calcolo sono invece esclusi:

- i redditi esenti da Irpef (come le pensioni di guerra, quelle per gli invalidi civili e le rendite Inail)
- il reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze
- i trattamenti di fine rapporto e le relative anticipazioni
- altri redditi soggetti a tassazione separata.

Legge 244 del 24 dicembre 2007

Articolo 1 comma 133

Nel limite massimo di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2008, per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 516,46 per tredici mensilità, senza conviventi, è abolito il pagamento del canone RAI esclusivamente per l'apparecchio televisivo

ubicato nel luogo di residenza. Per l'abuso è comminata una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone RAI dovuto ed agli interessi di mora, d'importo compreso tra euro 500 ed euro 2.000 per ciascuna annualità evasa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono indicate le modalità applicative delle disposizioni di cui al presente comma.

**IN ALLEGATO A PARTE - AGENZIA ENTRATE Circolare n. 46/E del 20.09.2010
(documento 183)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (documento 184)**

VISITE PATENTI DI GUIDA

Il Ministero dei trasporti con la circolare n. 71348 del 6 settembre 2010 ha chiarito che contro il giudizio negativo della Commissione medica collegiale è ora possibile richiedere entro il termine dei 120 giorni a proprie spese una nuova valutazione sanitaria presso gli organi sanitari delle ferrovie italiane, ferma restando la possibilità di ricorso al Tar o al Capo dello stato.

In caso di esito positivo l'interessato dovrà produrre la più favorevole valutazione medica agli uffici della motorizzazione che provvederanno alla modifica o all'annullamento dei provvedimenti già adottati.

INPS e CUMULO PENSIONE CON REDDITI DA LAVORO AUTONOMO

L'Inps, con messaggio n. 23710 del 21 settembre 2010, ha fornito chiarimenti in ordine all'individuazione dei pensionati tenuti alla comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2009.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio 23710 del 21.09.2010 (documento 185)